

ciale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 26 maggio 1980

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 69.

**Integrazione del finanziamento della legge regionale 7 settembre 1979, n. 69. « Conferimento di studi per l'attuazione del Progetto Trasporti ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

La spesa derivante dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 69, « Conferimento di studi per l'attuazione del Progetto Trasporti » prevista a carico dell'esercizio finanziario 1980 per lire 200 milioni è elevata per lo stesso esercizio a lire 270 milioni.

Alla maggior spesa di lire 70 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo al cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1980.

**Art. 2**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196119720	L. 70.000.000	L. 70.000.000
In aumento:		
Cap. 032003206		
« Spese per studi per attuazione progetto Trasporti »	L. 70.000.000	L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-